



Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

CIRCOLARE N. 007/2025

Gentili Clienti,

L'art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi **alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.**

La disposizione ha l'obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofici, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla *G.U.* 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofici.

Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all'obbligo in esame era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall'art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. "Milleproroghe"), conv. L. 21.2.2025 n. 15.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine è stato ulteriormente rinviato al 31.12.2025 dall'art. 19 co. 1-*quater* del suddetto DL 202/2024 convertito.

1 SOGGETTI

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

- **con sede legale in Italia o con sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;**
- **tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.**

In assenza di specificazioni, si ritiene che l'obbligo riguardi sia i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro, che le imprese iscritte nelle sezioni speciali.

Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole *ex art.* 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).

2 BENI OGGETTO DI COPERTURA

Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

- **terreni e fabbricati,**
- **impianti e macchinari,**





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

- **attrezzature industriali e commerciali,**

come definiti all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Se ne ricava che l'assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l'imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, *leasing*) e di cui non è proprietario.

Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell'attivo circolante, quindi il magazzino.

3 EVENTI ASSICURATI

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni,

come definiti all'art. 3 del DM 18/2025.

La polizza assicurativa non copre:

- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

4 CONDIZIONI DEI CONTRATTI

La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

Calcolo dei premi

I premi (l'importo che il contraente deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto "*in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio*" delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.

I premi saranno aggiornati periodicamente.

Scoperto

La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell'assicurato.

In particolare:

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell'impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Massimale

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:

- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
- da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

5 TERMINI PER ADEMPIERE

La generalità delle imprese interessate deve dotarsi della polizza descritta entro il 31.3.2025.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025.

Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste:

- devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025;





Dott.ssa MIRELLA LONGO
Dott. MATTEO CEIRANO
Dott.ssa ANTONELLA BORRA

- devono adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

5 SANZIONI

Se le imprese destinatarie dell'obbligo non adempiono, di tale inadempimento "si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l'obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.

Cordiali saluti,

Commercialisti Associati Thesauro

Fonte: EUTEKNE SPA

